



Comune di Bozzolo

46012 Piazza Europa, 1 – Cod. Fisc. e P. IVA 00185780202
Tel. 03769108 – Fax 037691105 e_mail: segreteria@comune.bozzolo.mn.it

UFFICIO TRIBUTI

Tel. 0376910824 e_mail: ufficiotributi@comune.bozzolo.mn.it

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 15 del 27.02.2009

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE NONCHE' PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE (COSAP)

IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA NEL TERRITORIO COMUNALE I CRITERI DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER OPERE TEMPORANEE E PERMANENTI NONCHE' L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

**PARTE I^a
NORME GENERALI
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63 del citato D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni sia permanenti che temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni per accesso alle proprietà;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) le agevolazioni speciali;

D) i criteri di determinazione del canone;

E) le modalità e i termini per il pagamento del canone;

F) l'accertamento e le sanzioni;

G) la disciplina transitoria.

ART. 2 – TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E DURATA

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e sue modifiche ed integrazioni.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.

ART. 3 - CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.

ART. 4 – ORGANI COMPETENTI

1. La **responsabilità** tecnica sul parere per il rilascio delle autorizzazioni è affidata al servizio tecnico.
2. La **responsabilità** finanziaria per il pagamento del canone è affidata al servizio tributi a cui è affidata anche ogni attività organizzativa e gestionale; rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
3. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tributi le installazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio Tributi trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

ART. 5 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Per le concessioni temporanee che comportino valutazioni di carattere discrezionale, dovrà essere acquisito preventivo parere della Giunta Municipale.

ART. 6 – DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda. L'ufficio provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per le domande avanzate dai soggetti di cui all'ALLEGATO B - del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;

b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo e ove sia necessario o prescritto in altri regolamenti, anche l'elaborato grafico e/o l'indicazione dell'eventuale scritta da esporre;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 47 – comma 1 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

ART. 7 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni permanenti così come quelle temporanee sono rilasciate dal funzionario incaricato della gestione.

2. Il rilascio della concessione/autorizzazione è subordinato al versamento da parte del richiedente

dei seguenti oneri:

- marca da bollo;
- spese relative all'atto (es. di sopralluogo, diritti, ecc);
- canone;
- deposito cauzionale, quando richiesto;

L'entità della cauzione, se prevista, è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

3. Il Funzionario cui compete il rilascio della concessione/autorizzazione ha sempre la facoltà di rifiutarla o di limitarla nel tempo indicandone i motivi, inoltre può imporre, come condizione al rilascio, limitazioni di orario durante la giornata, senza che ciò comporti una diminuzione di tassa.

4. La concessione/autorizzazione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui al punto 10 dell'art. 18 a seguito di comunicazione scritta all'ufficio competente da darsi almeno 10 giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso; la comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui al citato art. 18, punto 10 lettere d) e f).

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera b) del precitato punto 10.

5. La concessione/autorizzazione vale soltanto per la persona, per il tempo e per lo scopo in essa specificati.

6. E' facoltà dell'Amministrazione con l'atto di autorizzazione dettare le opportune prescrizioni alla collocazione di strutture sia fisse sia mobili relativamente all'occupazione in zone di interesse particolare quali:

- le aree del territorio comunale ove per motivi storici, civili, sociali, artistici, ambientali, paesaggistici, culturali o altro motivo socialmente rilevante, vige un particolare interesse collettivo;
- le aree del territorio comunale sottoposte a tutela particolare per legge o altre norme regolamentari o di opportunità;
- nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico.

ART. 8 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere:
 - a) Elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale: dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b) Codice Fiscale o Partita Iva;
 - c) Indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d) Tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) Durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f) Prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - g) Espresa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h) Presa d'atto delle dichiarazioni effettuate dal concessionario.

2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabile dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 4.

ART. 9 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a) Limitare l'occupazione allo spazio concesso o autorizzato;
 - b) Non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento;
 - c) Utilizzare lo spazio concesso solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d) Eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio occupato;
 - e) Risarcire l'amministrazione comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate e da manufatti posti in essere;
 - f) Provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
 - g) Provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
 - h) Osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - i) Tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - j) Conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di cinque annualità, anche al fine di esibirli a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

2. Il concessionario dovrà inoltre depositare presso la Tesoreria Comunale la somma eventualmente richiesta dal Comune a titolo di garanzia del ripristino delle superfici delle aree pubbliche occupate, da restituirsi dopo aver acquisito il parere del competente ufficio, in alternativa potrà essere presentata idonea fidejussione bancaria o assicurativa. Tale somma potrà essere in tutto o in parte incamerata se le opere di ripristino non corrispondono a quanto prescritto e siano necessari ulteriori accorgimenti.
3. Per gli Enti che normalmente eseguono lavori di sottosuolo stradale, sarà stabilita una cauzione - una tantum - per tutti i lavori che verranno eseguiti.
4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di stabilire altri obblighi nell'atto di concessione/autorizzazione e di imporre nuove condizioni o prescrizioni durante il periodo di validità della stessa.
5. Chiunque eseguirà i lavori per l'uso della concessione sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente dei danni che potrà arrecare a persone e cose per effetto dei lavori stessi. Pertanto incombe a chiunque esegua tali lavori, l'obbligo di collocare in sito e mantenere efficienti per tutta la durata dei lavori la segnaletica prescritta dal Codice della Strada e dai Regolamenti locali per le interruzioni stradali alla libera circolazione. In difetto si potrà provvedere a spese del concessionario.
6. I sopralluoghi e le misurazioni necessarie per ogni lavoro cui si riferisce la concessione saranno effettuati da Funzionari degli uffici comunali ciascuno per quanto di propria competenza.
7. L'assegnazione dei posti nei luoghi dove vengono tenuti mercati e fiere aventi carattere ricorrente e non continuativo, viene fatta in base alle disposizioni previste dalla disposizioni di legge e regolamentari previste in materia.
8. Per l'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù ad uso pubblico, è d'obbligo richiedere concessione comunale.
9. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, sonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.
10. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce o a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.
11. Quando, per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavi e materiale di scarto, nel permesso devono essere indicati i modi di occupazione ed i termini di trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
12. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili, arredi ornamentali ecc., è necessario ottenere la concessione comunale. Il Dirigente di Settore/Servizio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

ART. 10 - REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di cui al punto 1., il comune può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare della stessa sarà ridotto o rimborsato il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è notificato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblicità incolumità.

ART. 11 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1., realizzata o meno, non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1. avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone, avrà diritto al rimborso senza interessi.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità ed interessi previsti dal presente regolamento avendo, l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato o specifico.
6. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 9, comma 2.

ART. 12 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

ART. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 (quindici) giorni se trattasi di occupazioni temporanee e di 30 (trenta) giorni se trattasi di occupazioni permanenti dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 6.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione - autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
3. Il rilascio del provvedimento a favore del subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma di indennizzo.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

ART. 14 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno 1 (uno) mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 (dieci) giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

ART. 15 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Il responsabile della gestione provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio; provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

ART. 16 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza o d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) Adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 29 e ss. del DPR n. 495 del 16/12/1992 e sue modifiche ed integrazioni;
 - b) Dare immediata, e comunque non oltre 2 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Locale, via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Locale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente per il rilascio dell'eventuale concessione in sanatoria;
 - c) Presentare la domanda di cui all'art. 6 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il 2° giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'ufficio comunale competente provvederà ad accertare se sussistono o meno i presupposti di cui al comma 1.
4. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista per le occupazioni abusive.

ART. 17 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 16 – comma 2 – o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

PARTE II^a

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

ART. 18 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio (servitù sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo, usucapione, passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni).

3. Rientrano di massima nelle occupazioni permanenti o temporanee quelle con:

- Tettoie, pensiline, corpi sporgenti, intercapedini e simili - Tavolini, sedie, lampade ed ombrelloni con piedistallo, vasi e simili con piante disposti all'esterno di pubblici esercizi - Tende - Palchi, pedane e banchi per orchestra e spettacoli e manifestazioni - Deposito a terra di merci, generi ed oggetti per la vendita al pubblico - Rastrelliere per biciclette o simili - Padiglioni, giostre, baracconi vari, circhi equestri e pubblici divertimenti - Deposito di materiale edile, recinzioni per costruzioni mediante steccati, armature e impalcature - Chioschi ed edicole e simili - Cartelloni ed altri mezzi pubblicitari - Passi carrabili - Apparecchi automatici (distributori di generi di monopolio, dolciumi, pesatrici e simili) - Serbatoi per distributori di carburanti - Condotture di distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica - Cavi telefonici, ecc..

4. Il canone è determinato in base ai seguenti elementi:

- ❖ Classificazione delle strade e delle aree;
- ❖ Entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
- ❖ Durata dell'occupazione;
- ❖ Valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.

5. Le superfici isolate inferiori al metro quadrato saranno computate per un metro quadrato.

6. Per le occupazioni del suolo che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato, non si fa luogo all'applicazione del canone; Per area di riferimento si intende il tratto di suolo sul quale insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.

7. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, il Comune non esige il canone quando l'ammontare totale dell'importo è inferiore a €. 3,00.

8. Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni realizzate con balconi, verande, box - windows e simili infissi di carattere stabile;
- b) le occupazioni con tende solari poste a copertura dei balconi;
- c) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale;
- d) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune.

9. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e da quegli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R. che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge n. 222/1985.
- b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché quelle di interesse di circolazione stradale - comunque sprovviste di indicazioni pubblicitarie;
- c) gli orologi di proprietà privata ma funzionanti per comodo del pubblico e regolati dall'Autorità pubblica; comunque sprovvisti di indicazioni pubblicitarie;
- d) le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni occasionali dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici (vedi distribuzione del gas e dell'acqua potabile) nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici e commerciali, con proiezione sul suolo non superiore a mt. 1,50; purché preventivamente autorizzate;
- j) le occupazioni con fiori e piante ornamentali (fioriere o vasi) poste a lato delle vetrine di esercizi commerciali e accessi esercizi pubblici e di servizio, (come abbellimento - arredo urbano) per un massimo di 2 per vetrina o accesso, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; purché preventivamente autorizzate.
- k) le occupazioni di soprassuolo con qualsiasi corpo illuminante (lampade, fari, ecc) che diffonde luce per illuminare vetrine di esercizi commerciali e pubblici, mezzi pubblicitari (insegne, cartelli) per un massimo di 2 per vetrina o mezzo pubblicitario e che comunque la superficie di proiezione al suolo non sia complessivamente superiore a mezzo metro quadrato; purché preventivamente autorizzate.
- l) le occupazioni del suolo con grate, intercapedini e simili, poste per consentire l'areazione o luce ad occupazioni di sottosuolo aventi superficie non superiore a mezzo metro quadrato.
- m) le occupazioni temporanee, non superiori a 2 giorni, per attività senza fini di lucro svolte da associazioni, enti, comitati, partiti, per iniziative culturali, sportive, religiose, sociali, politiche, purché preventivamente autorizzate.

10. Sono esenti le occupazioni occasionali:

- a) di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area/superficie occupata con impianti o strutture a terra non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati;
- b) effettuate per manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore; diverse di quelle al precedente punto 9. lettera n).
- c) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Autorità Comunale;
- d) il commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- e) di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a ore 8 (otto);
- f) momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore;
- h) poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti.

11. Fermo restando quanto disposto con i commi precedenti, per particolari tipologie di occupazione la misura è determinata come segue:

A. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- ❖ **PASSO CARRABILE:** si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di veicoli e che comporta un'opera visibile quale listoni di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. Ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal D. Lgs. N. 285 del 30 aprile 1992 e sue modifiche ed integrazioni.
- ❖ **ACCESSO A RASO:** si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal D. Lgs. 285/92, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui al punto precedente.
- ❖ **OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO:** per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, con esclusione delle tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché da occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici

di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'art. 47 – comma 1 – del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

- ❖ **DISTRIBUTORI DI CARBURANTI:** per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
- ❖ **OCCUPAZIONE CON TENDE E SIMILI:** per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sulle aree di cui al presente articolo, la superficie relativa è quella risultante dalla massima proiezione della tenda sul suolo pubblico
- ❖ **OCCUPAZIONI ECCEDENTI I 1.000 MQ:** le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 6 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10%.

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- ❖ **AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI:** per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero di tavoli, sedie o simili.
- ❖ **OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE:** per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento, così come definita al comma 6 del presente articolo e realizzate da un unico soggetto passivo, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq.; del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq; del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
Per le occupazioni nell'esercizio di attività commerciale in forma itinerante in occasione di fiere, feste e manifestazioni, la superficie di riferimento è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.
- ❖ **AREE MERCATALI E POSTEGGI:** per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali. Per le concessioni di durata annuale il canone viene conteggiato forfetariamente su una presenza di 50 settimane tenuto conto della probabile assenza media. Per le occupazioni effettuate da assegnatari temporanei in assenza del titolare della concessione, non si effettua il rilascio del provvedimento di concessione; tali assegnazioni, effettuate nell'ambito delle norme previste per i mercati settimanali, si considerano perfezionate con il versamento del canone previsto dall'art. 26 – comma 5.

- ❖ **OCCUPAZIONI REALIZZATE CON IMPALCATURE E CANTIERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA:** per le occupazioni con impalcature, ponteggi ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.
- ❖ **OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI FESTE POPOLARI:** per le occupazioni in occasione di feste popolari organizzate da gruppi o associazioni ove non sia previsto il patrocinio o la collaborazione del Comune di Bozzolo, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dal provvedimento autorizzativi. Le superfici sono computate in ragione del 50% fino a 1000 mq. ed in ragione del 10% oltre i 1000 mq.
- ❖ **OCCUPAZIONI CON APPARECCHI AUTOMATICI:** per le occupazioni con apparecchi per la distribuzione automatica quali ad esempio: distributori di bevande, di latte fresco, di dolciumi, di parafarmaco e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta e graduata in relazione alla dimensione ed alla località in cui sono situati gli impianti.
- ❖ **OCCUPAZIONI REALIZZATE SU IMPIANTI SPORTIVI PER FINI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI SONO STABILMENTE DESTINATI:** nell'eventualità che si realizzi un utilizzo temporaneo degli impianti sportivi per fini diversi da quelli ai quali sono stabilmente destinati (fiere, feste popolari, concerti musicali ecc.) ove non sia previsto il patrocinio o la collaborazione del Comune di Bozzolo, il canone è dovuto con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Qualora dette aree siano date in gestione a società sportive tramite convenzione, prima di autorizzare l'occupazione sarà necessario ottenere il nulla-osta della società che gestisce l'impianto.

ART. 19 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione - autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.
3. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

ART. 20 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Al fine dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie secondo l'elenco di cui all'allegato "A" del presente regolamento, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare.

2. La tariffa, sarà così graduata:

- ❖ CATEGORIA 1[^] - Coefficiente 1
- ❖ CATEGORIA 2[^] - Coefficiente 0,95

3. La classificazione delle strade potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale e avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione.

4. Nel caso che l'occupazione ricada su strade classificate in diverse categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento al coefficiente corrispondente alla categoria più alta.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In caso di categorie diverse vale in principio di cui al comma 4.

ART. 21 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE ANNUO

1. La tariffa del Canone annuo per le occupazioni di carattere **permanente** per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare, per il coefficiente di valutazione economica (CE) stabilito per ciascuna fattispecie.

2. I coefficienti di valutazione economica determinati in base al beneficio detraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

N°	TIPOLOGIE	COEFF. (CE)
1	Occupazione permanente generica (per tipologie di occupazione non previste nella presente tabella)	1,00
2	Pubblici esercizi mediante arredi: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e similari	1,20
3	Pubblici esercizi mediante strutture con o senza copertura, gazebo, pergolati, tende e similari	2,00
4	Esercizi commerciali	2,00
5	Vetrine bacheche	1,20
5	Chiosco adibito a pubblico esercizio o attività commerciale	2,00
6	Spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,30
7	Distributori di carburante	0,10
8	Mezzi e impianti pubblicitari infissi o appoggiati al suolo	3,00
9	Passi Carrai e accessi a raso	0,50

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, il canone è dovuto per anni solari e a ciascuno corrisponde un'obbligazione autonoma

ART. 22 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La tariffa per le occupazioni temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base giornaliera al metro quadrato o lineare per il coefficiente di valutazione economica (CE) stabilito per ciascuna fattispecie.

2. I coefficienti di valutazione economica determinati in base al beneficio economico detraibile dall'occupazione, nonché dal sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

N°	TIPOLOGIE	COEFF. (CE)
1	Occupazione permanente generica (per tipologie di occupazione non previste nella presente tabella)	1,00
2	Pubblici esercizi mediante arredi: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e similari	0,25
3	Pubblici esercizi mediante strutture con o senza copertura, gazebo, pergolati, tende e similari	0,80
4	Esercizi commerciali	2,00
5	Operatori su area pubblica e Produttori Agricoli (mercati)	1,00
6	Operatori su area pubblica e Produttori Agricoli (posteggi isolati)	0,30
7	Operatori su area pubblica e Produttori Agricoli (fiere)	1,30
8	Mercatini artigianali, solidali, vecchi mestieri ecc.	0,50
9	Attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	0,12
10	Esposizioni ad uso commerciale in genere, a scopo di promozione (autoveicoli, mobili, quadri, opere dell'ingegno ecc.)	2,00
11	Mezzi e impianti pubblicitari infissi o appoggiati al suolo	1,50
12	Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti commerciali	0,40
13	Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro	0,20
14	Manifestazioni politiche	0,20
15	Attività edilizie fino a 15 giorni	0,50
16	Attività edilizie da 16 a 30 giorni	0,25
17	Attività edilizie oltre i 30 giorni	0,20
18	Attività edilizie con area di cantiere (con limitazioni del traffico veicolare)	0,80
19	Scavi o manomissioni stradali da parte di privati	1,00
20	Scavi o manomissioni stradali da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,50
21	Sottosuolo e soprasuolo	0,30
22	Lavori di manutenzione, riparazione, pulizia, tinteggiatura e operazioni di trasloco	1,00

ART. 23 CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE.

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A. OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa base prevista per le occupazioni permanenti (TBP) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui all'art. 21. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero di metri quadrati o metri lineari.

FORMULA: TBP x CE x MQ/ML

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è calcolata in modo proporzionale in base ai mesi di occupazione (in caso di occupazione protratta oltre il quindicesimo giorno, si calcola il mese intero).

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE A GIORNO INTERO

La tariffa base prevista per le occupazioni temporanee (TBT) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui art. 22. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero di metri quadrati o metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione:

FORMULA: TBT x CE x MQ/ML x GG

2. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

3. Il Canone così determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo o del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

ART. 24 CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE – OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI (art. 63 D.Lgs. 446/1997)

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari ad €. 0,80 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di €. 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Bozzolo - ccp. 290460 - con indicazione in causale della seguente dicitura "art. 63 - D. Lgs. n. 15/12/1997.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le aziende di cui al comma 1 devono comunicare il numero degli utenti serviti al 31 dicembre dell'anno precedente.

PARTE 3^a
ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA – RISCOSSIONE – RIMBORSI –
SANZIONI E CONTENZIONE

ART. 25 ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione permanente e temporanea è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente alla emanazione del provvedimento.
2. Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento, per gli anni successivi al primo, avviene con l'invio di bollettino postale.
3. Il responsabile del procedimento opera un generale controllo del credito, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e fissa la relativa scadenza.
4. In caso di occupazione abusiva o di ritardati o mancati pagamenti, il responsabile del procedimento compie l'attività di cui al comma 3 al fine dell'applicazione delle sanzioni e delle penalità connesse alla violazione del presente regolamento.

ART. 26 MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - Versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Bozzolo – Servizio tesoreria – c.c.p. 290460;
 - Versamento presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - Versamento ad altri soggetti, individuati tra quelli previsti dall'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nel caso in cui sia affidata a terzi la riscossione del canone.

con arrotondamento all'euro superiore in caso di frazione uguali o superiori a 50 centesimi, all'euro inferiore in caso di frazione fino a 49 centesimi di euro.

2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.

3. Il pagamento del primo canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.

4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro della concessione. Copia della ricevuta di versamento deve essere esibita al momento del ritiro della concessione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.

5. Al fine di snellire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi nel mercato, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfaitariamente e viene fissata in Euro 6,00.

6. Altre occupazioni di suolo pubblico richieste all'interno dell'area mercatale unicamente per pubblicizzare beni di largo e generale consumo, senza effettuarne la vendita, saranno rilasciate su pagamento del canone giornaliero di Euro 10,00. Per queste ultime occupazioni, la quietanza del canone giornaliero sarà equiparato al titolo concessorio.

6. Per gli importi superiori a Euro 258,23 il pagamento del canone di occupazioni permanenti può essere effettuato in 2 rate di eguale importo: la prima con scadenza entro il 30 aprile, la seconda entro il 30 settembre; le stesse scadenze si applicheranno per il pagamento del canone dovuto dagli operatori esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche; il versamento da effettuare in occasione del rilascio dell'autorizzazione di cui comma 3, se superiore a Euro 258,23, non potrà essere comunque inferiore al 50% del canone dovuto per l'anno.

7. Il canone per le occupazioni temporanee, se superiore a Euro 258,23, può essere versato anche in due rate di eguale importo:

- ❖ la prima come previsto al comma 4;
- ❖ la seconda entro la metà del periodo di occupazione.

Nel caso in cui il periodo di occupazione determinato dall'atto di concessione sia a cavallo di due anni, il pagamento della seconda rata deve essere comunque effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

8. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.

ART. 27 RIMBORSI

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €. 3,00.

5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.

ART. 28 PENALITA' - INDENNITA' - SANZIONI

1. Per l'omesso o parziale pagamento del canone, o delle rate di pagamento, si applica una penalità pari al 30% della somma dovuta, oltre gli interessi legali.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre 31 giorni decorrenti dalla scadenza prevista, sia che si tratta di occupazione permanente che temporanea.
3. Se il pagamento viene effettuato nei limiti di 30 giorni dalla scadenza prevista, si applica una penalità pari al 10% del dovuto.
4. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di Euro 150,00 fatta eccezione per le violazioni di cui art. 17 che vengono sanzionate secondo quanto stabilito nel comma 6 del presente articolo.
5. Qualora le violazioni di cui al comma 4 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
6. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 17 comma 1 del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone maggiorato del 50% per le occupazioni permanenti, mentre per le occupazioni temporanee si applica la sanzione amministrativa di €. 200,00, oltre al canone, fino a 30 giorni di occupazione abusiva e di €. 400,00 più rispettivo canone oltre i 30 giorni. Il calcolo dei giorni determinanti la sanzione verranno conteggiati partendo dalla data di scadenza o dalla data di revoca dell'atto di concessione o in mancanza di quest'ultimo dal momento della contestazione dell'occupazione abusiva. Le sanzioni, sia in materia di occupazioni abusive permanenti che temporanee, comminate con verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale notificato al contravventore a seguito del verbale di ispezione, dovranno essere versate entro 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso con l'obbligo di provvedere all'immediato ripristino dei luoghi, in caso di inadempimento provvede l'Ente proprietario a spese del trasgressore. Il pagamento della sanzione non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
8. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
9. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art.28 del D.Lgs.114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
11. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 10,33.

ART. 29 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA PENALE

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:

- a. al 10 % (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
- b. all' 15 % (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

ART. 30 DIFFIDA AD ADEMPIERE / INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art.28 per quanto riguarda le occupazioni abusive.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art.31.

ART. 31 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e ss. modifiche ed integrazioni.

2. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi il Responsabile del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto e non al totale iscritto a ruolo.

3. Se l'importo di cui viene richiesta la rateizzazione è superiore a €. 3.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita; la suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso. La garanzia dovrà essere prestata, pena il diniego dell'istanza di rateizzazione, unicamente da istituti di credito o assicurativi autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni e ciò dovrà risultare espressamente nel testo della polizza stessa. Il debitore garantito entro 15 giorni dalla comunicazione del piano di rateizzazione dovrà far pervenire la polizza fidejussoria in originale pena l'archiviazione del procedimento e l'impossibilità di presentare una nuova richiesta. Esauriti regolarmente gli effetti della polizza l'Ufficio Comunale a restituirà all'istituto emittente.

Con atto motivato del Responsabile del Servizio può essere esclusa la prestazione della garanzia medesima; la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; sarà cura dell'Ufficio competente verificare per iscritto presso l'Agente della Riscossione il mancato inizio della procedura esecutiva stessa. In caso di mancato pagamento della prima o di 2 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia precedentemente citata questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni. L'Ufficio Comunale competente entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di rateizzazione, ovvero dalla ricezione dei documenti integrativi, procederà a comunicare all'interessato l'esito della richiesta stessa.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza, il contribuente è soggetto all'applicazione a cura dell'Agente della Riscossione degli interessi di mora.

PARTE 4^a
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Dalla Stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' abrogato il regolamento per le concessioni e autorizzazioni per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed i provvedimenti conseguenti, emanati dal Comune, contrari o incompatibili con le norme del presente regolamento. E' fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni amministrative e della tassa per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva della tassa non versata per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 33 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2008, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ART. 34 PUBBLICITA'

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi e sarà inoltre pubblicato sul sito internet del Comune – www.comune.bozzolo.mn.it

INDICE

Parte Prima	NORME GENERALI – PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE	Pag.
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	2
<i>Art.2</i>	<i>Tipologia delle occupazioni e durata</i>	3
<i>Art. 3</i>	<i>Concessioni/autorizzazioni</i>	3
<i>Art. 4</i>	<i>Responsabile gestionale del canone</i>	3
<i>Art. 5</i>	<i>Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione</i>	3
<i>Art. 6</i>	<i>Domanda di concessione o autorizzazione</i>	4
<i>Art. 7</i>	<i>Rilascio della concessione o autorizzazione</i>	5
<i>Art. 8</i>	<i>Contenuto del provvedimento di concessione o autorizzazione</i>	6
<i>Art. 9</i>	<i>Principali obblighi del concessionario</i>	6
<i>Art. 10</i>	<i>Revoca e modifica della concessione o autorizzazione</i>	8
<i>Art. 11</i>	<i>Rinuncia all'occupazione</i>	8
<i>Art. 12</i>	<i>Decadenza della concessione o autorizzazione</i>	9
<i>Art. 13</i>	<i>Subentro nella concessione o autorizzazione</i>	9
<i>Art. 14</i>	<i>Rinnovo della concessione o autorizzazione</i>	10
<i>Art. 15</i>	<i>Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni</i>	10
<i>Art. 16</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>	10
<i>Art. 17</i>	<i>Occupazioni abusive</i>	11
Parte seconda	DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE	
<i>Art. 18</i>	<i>Oggetto del canone</i>	12
<i>Art. 19</i>	<i>Soggetti tenuti al pagamento del canone</i>	16
<i>Art. 20</i>	<i>Classificazione delle strade</i>	17
<i>Art. 21</i>	<i>Determinazione della tariffa del canone annuo</i>	17
<i>Art. 22</i>	<i>Determinazione tariffa per occupazioni temporanee</i>	18

Art. 23	Criteria ordinari di determinazione del canone	19
Art. 24	Criteria particolari di determinazione del canone – occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	19
Parte terza	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA – RISCOSSIONE – RIMBORSI – SANZIONI E CONTENZIOSO	
Art. 25	Accertamento dell'entrata	21
Art. 26	Modalità e termini di pagamento del canone	21
Art. 27	Rimborsi	22
Art. 28	Penalità – indennità – sanzioni	23
Art. 29	Definizione agevolata della penale	24
Art. 30	Diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento	24
Art. 31	Riscossione coattiva	24
Parte quarta	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 32	Disposizioni finali	26
Art. 33	Disposizioni transitorie	26
Art. 34	Pubblicità	26
Allegato A	Classificazione delle strade	
Allegato B	Canone annuo occupazioni permanenti	
Allegato C	Canone occupazioni temporanee	
Allegato D	Modulo: Richiesta di concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche	
Allegato E	Modulo: Richiesta di concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche	
Allegato F	Modulo: Richiesta di concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato gravato di servitù di pubblico passaggio, per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio	

ALLEGATO "A"
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

CATEGORIA 1^	CATEGORIA 2^
❖ Via P. Accorsi	❖ Via Divisione Acqui
❖ Via G. Anghinoni	❖ Via S. Allende
❖ Via G. Antollini	❖ Via F. Aporti
❖ Via R. Ardirò	❖ Piazza dell'Artigianato
❖ Via S. Arini	❖ Strada Bassa San Martino
❖ Via L. Ariosto	❖ Via A. Bedogna
❖ Via A. da Brescia	❖ Via N. Bixio
❖ Piazza Belfiore	❖ Via G. Boriani
❖ Via Belfiore	❖ Viale Calabria
❖ Via C. Bini	❖ Via C. Colombo
❖ Via G. Bonoldi	❖ Viale della Costituzione
❖ Via G. Bovio	❖ Via Cremona
❖ Via N. Caix	❖ Via Don Minzioni
❖ Via G. Carducci	❖ Via C. Donini
❖ Via Castello	❖ Via E. Fermi
❖ Via Dante Alighieri	❖ Via C. Forini
❖ Via E. De Amicis	❖ Via Giuseppina
❖ Piazza Dei Mille	❖ Viale IV Novembre
❖ Via Dei Mille	❖ Viale Lombardia
❖ Via Del Dosso	❖ Via Mantova
❖ Piazza Europa	❖ Via G. Marconi
❖ Via U. Foscolo	❖ Via G. Mazzini
❖ Via G. Garibaldi	❖ Via W. A. Mozart
❖ Via G. Giusti	❖ Via G. Pasotti
❖ Via G. Leopardi	❖ Via G. Segrè
❖ Via G. Mameli	❖ Via B. Senti
❖ Via A. Manzoni	❖ Via E. Togliani
❖ Piazza Martora	❖ Via G. Ungaretti
❖ Via G. Matteotti	❖ Viale Veneto
❖ Piazza Don Primo Mazzolari	❖ Via A. Vespucci
❖ Via A. Melegari	❖ Via A. Volta
❖ Via G. Paccini	❖ Viale XXV Aprile
❖ Via I. Poerio	
❖ Piazza L. Pognani	
❖ Via G. Poma	
❖ Via C. D. Valcarenghi	
❖ Viale A. Valzania	
❖ Via Virgilio	
❖ Via Volontari del Sangue	

ALLEGATO B
CANONE ANNUO OCCUPAZIONI PERMANENTI

N°	TIPOLOGIE	COEFF. (CE)	Tariffa base 1^ cat. (TBP)	Tariffa base 2^ categoria (TBP)	Canone 1^ categoria	Canone 2^ categoria
1	Occupazione permanente generica (per tipologie di occupazione non previste nella presente tabella)	1,00	€. 21,90	€. 20,80	€. 21,90	€. 20,80
2	Pubblici esercizi mediante arredi: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e similari	1,20	€. 21,90	€. 20,80	€. 26,28	€. 24,96
3	Pubblici esercizi mediante strutture con o senza copertura, gazebo, pergolati, tende e similari	2,00	€. 21,90	€. 20,80	€. 43,80	€. 41,60
4	Esercizi commerciali	2,00	€. 21,90	€. 20,80	€. 43,80	€. 41,60
5	Vetrine bacheche	1,20	€. 21,90	€. 20,80	€. 26,28	€. 24,96
5	Chiosco adibito a pubblico esercizio o attività commerciale	2,00	€. 21,90	€. 20,80	€. 43,80	€. 41,60
6	Spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,30	€. 21,90	€. 20,80	€. 6,57	€. 6,24
7	Distributori di carburante	0,10	€. 21,90	€. 20,80	€. 2,19	€. 2,08
8	Mezzi e impianti pubblicitari infissi o appoggiati al suolo	3,00	€. 21,90	€. 20,80	€. 65,70	€. 62,40
9	Passi carrai e accessi a raso	0,50	€. 21,90	€. 20,80	€. 10,95	€. 10,40

TA RIFE ANNUALE CAPA UNO - INF. C. 1 MO.

N°	TIPOLOGIE	COEFF. (CE)	Tariffa base 1^ cat. (TBP)	Tariffa base 2^ categoria (TBP)	Canone 1^ categoria	Canone 2^ categoria
1	Apparecchi automatici art. 18 - comma 11 lett. A				€. 80,00	€. 76,00

TA RIFE ANNUALE CAPA UNO SULLA PARTE ECEDENTE - INF. C. 1 MO.

N°	TIPOLOGIE	COEFF. (CE)	Tariffa base 1^ cat. (TBP)	Tariffa base 2^ categoria (TBP)	Canone 1^ categoria	Canone 2^ categoria
1	Apparecchi automatici art. 18 - comma 11 lett. A				€. 40,00	€. 38,00

ALLEGATO 10'
CANONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N°	TIPOLOGIE	COEFF. (CE)	Tariffa base mq/ml 1^ cat. (TBT)	Tariffa base Mq/ml 2^ categoria (TBT)	Canone 1^ categoria	Canone 2^ categoria
1	Occupazione permanente generica (per tipologie di occupazione non previste nella presente tabella)	1,00	€. 1,29	€. 1,23	€. 1,29	€. 1,23
2	Pubblici esercizi mediante arredi: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e similari - fino a 15 giorni	0,25	€. 1,29	€. 1,23	€. 0,32	€. 0,30
3	Pubblici esercizi mediante arredi: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e similari - oltre 15 giorni	0,25	€. 0,65	€. 0,62	€. 0,16	€. 0,15
4	Pubblici esercizi mediante strutture con o senza copertura, gazebo, pergolati, tende e similari - fino a 15 giorni	0,80	€. 1,29	€. 1,23	€. 1,03	€. 0,98
5	Pubblici esercizi mediante strutture con o senza copertura, gazebo, pergolati, tende e similari - oltre 15 giorni	0,80	€. 0,65	€. 0,62	€. 0,52	€. 0,50
6	Esercizi commerciali	2,00	€. 1,29	€. 1,23	€. 2,58	€. 2,46
7	Operatori su area pubblica e Produttori Agricoli (mercati) per 50 settimane	1,00	€. 4,84	€. 4,60	€. 4,84	€. 4,60
8	Operatori su area pubblica e Produttori Agricoli (posteggi isolati)	0,30	€. 1,29	€. 1,23	€. 0,39	€. 0,37
9	Operatori su area pubblica e Produttori Agricoli in occasione di fiere	1,30	€. 1,29	€. 1,23	€. 1,68	€. 1,60
10	Mercatini artigianali, solidali, vecchi mestieri ecc.	0,50	€. 1,29	€. 1,23	€. 0,65	€. 0,62
11	Attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	0,12	€. 1,29	€. 1,23	€. 0,15	€. 0,14

12	Esposizioni ad uso commerciale in genere, a scopo di promozione (autoveicoli, mobili, quadri, opere dell'ingegno ecc.)	2,00	€. 1,29	€. 1,23	€. 2,58	€. 2,46
13	Mezzi e impianti pubblicitari infissi o appoggiati al suolo	1,50	€. 1,29	€. 1,23	€. 1,93	€. 1,84
14	Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti commerciali	0,40	€. 1,29	€. 1,23	€. 0,52	€. 0,49
15	Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro	0,20	€. 1,29	€. 1,23	€. 0,26	€. 0,24
16	Manifestazioni politiche	0,20	€. 1,29	€. 1,23	€. 0,26	€. 0,24
17	Attività edilizie fino a 15 giorni	0,50	€. 1,29	€. 1,23	€. 0,65	€. 0,62
18	Attività edilizie da 16 a 30 giorni	0,25	€. 1,29	€. 1,23	€. 0,32	€. 0,31
19	Attività edilizie oltre i 30 giorni	0,20	€. 1,29	€. 1,23	€. 0,26	€. 0,24
20	Attività edilizie con area di cantiere (con limitazioni del traffico veicolare)	0,80	€. 1,29	€. 1,23	€. 1,03	€. 0,98
21	Scavi o manomissioni stradali da parte di privati	1,00	€. 1,29	€. 1,23	€. 1,29	€. 1,23
22	Scavi o manomissioni stradali da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,50	€. 1,29	€. 1,23	€. 0,65	€. 0,62
23	Sottosuolo e soprasuolo	0,30	€. 1,29	€. 1,23	€. 0,39	€. 0,37
24	Lavori di manutenzione, riparazione, pulizia, tinteggiatura e operazioni di trasloco	1,00	€. 1,29	€. 1,23	€. 1,29	€. 1,23

Entità dell'occupazione:

SUOLO ml _____ x ml _____ = mq _____ (2)
SOPRASSUOLO ml _____ x ml _____ = mq _____ (3)
SOTTOSUOLO..... ml _____ x ml _____ = mq _____ (4)

IL SOTTOSCRITTO

- ❖ chiede altresì che la concessione abbia decorrenza dal _____
- ❖ dichiara di essere in possesso (5) di _____ n. _____ rilasciata il _____
- ❖ _____ da _____
- ❖ si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e nei regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione.

li, _____

In fede

(firma)

Elenco degli allegati:

- disegno/planimetria dell'area da occupare;
- progetto dei manufatti che si intendono realizzare;
- qualora si tratti di richieste da parte di ditte, negozi o commercianti ambulanti:
 - copia visura C.C.I.A.A.;
 - copia autorizzazione commerciale su aree pubbliche;
- ulteriori annotazioni concernenti l'occupazione da realizzare:

.....
.....
.....

- (1) Descrizione particolareggiata dell'occupazione.
- (2) Se l'occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
- (3) Se l'occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
- (4) Se l'occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
- (5) Indicare se si tratta di licenza di vendita o per pubblico esercizio oppure altro

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le modalità previste dalle Leggi in materia. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della struttura unica Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, presso la quale i dati sono archiviati. I diritti dell'interessato sono garantiti dall'art. 13 della Legge n. 675/96

IL SOTTOSCRITTO

- ❖ chiede altresì che la concessione abbia decorrenza dal _____ al _____
- ❖ dichiara di essere in possesso (2) di _____ n. _____ rilasciata il _____ da _____
- ❖ Dichiara che trattasi: nuova richiesta di occupazione suolo temporanea
 rinnovo richiesta, già in possesso di concessione n. _____ del _____
- ❖ si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e nei regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione.

li, _____

In fede

(firma)

Elenco degli allegati:

- disegno/planimetria dell'area da occupare;
- qualora si tratti di richieste da parte di ditte, negozi o commercianti ambulanti:
 - copia visura C.C.I.A.A.;
 - copia autorizzazione commerciale su aree pubbliche;
- ulteriori annotazioni concernenti l'occupazione da realizzare:

.....
.....
.....

- (1) Descrizione particolareggiata dell'occupazione.
- (2) Se l'occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
- (3) Se l'occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
- (4) Se l'occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
- (5) Indicare se si tratta di licenza di vendita o per pubblico esercizio oppure altro

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le modalità previste dalle Leggi in materia. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della struttura unica Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, presso la quale i dati sono archiviati. I diritti dell'interessato sono garantiti dall'art. 13 della Legge n. 675/96

- 1 tavolini e sedie
- 2 pedane
- 3 fioriere ed elementi di delimitazione
- 4 ombrelloni

- 5 tende a sbraccio
- 6 coperture a capanno
- 7 copertura a doppia falda, a doppia capottino
- 8 strutture temporanee a padiglione, con possibilità di chiusura stagionale

Entità dell'occupazione:

SUOLO ml _____ x ml _____ = mq _____ (1)

IL SOTTOSCRITTO

- ❖ chiede altresì che la concessione abbia decorrenza dal _____ al _____
- ❖ dichiara di essere in possesso (2) di _____ n. _____ rilasciata il _____ da _____
- ❖ Dichiaro che trattasi: nuova richiesta di occupazione suolo temporanea
 rinnovo richiesta, già in possesso di concessione n. _____ del _____
- ❖ si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e nei regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione.

li, _____

In fede

(firma)

Elenco degli allegati:

- disegno/planimetria dell'area da occupare;
- qualora si tratti di richieste da parte di ditte, negozi o commercianti ambulanti:
 - copia visura C.C.I.A.A.;
 - copia autorizzazione commerciale su aree pubbliche;
- ulteriori annotazioni concernenti l'occupazione da realizzare:

.....
.....
.....

(1) Se l'occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.
(2) Indicare se si tratta di licenza di vendita o per pubblico esercizio oppure altro

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le modalità previste dalle Leggi in materia. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della struttura unica Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, presso la quale i dati sono archiviati. I diritti dell'interessato sono garantiti dall'art. 13 della Legge n. 675/96